

Allegato F) al Capitolato d'appalto

STAZIONE APPALTANTE DI BADIA POLESINE

Provincia di Rovigo

CIG 9254693E40

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

L'anno duemilaventidue, il giorno, del mese di,
presso la Sede municipale, nell'Ufficio di Segreteria.

TRA

....., nato/a a.....,
il....., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA
..... che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dei
servizi scolastici, di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione
Aggiudicatrice".

Il/La Sig.....,
nato/a a
il....., residente a in Via
..... n. nella sua qualità di
..... dell'Impresa con sede
legale in Via
..... n. C.F./P.IVA
di seguito nel presente atto denominato "appaltatore";

del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni e gli adulti, che rispettivamente frequentano o svolgono la loro attività presso la Scuola dell'Infanzia Statale, la Scuola Statale Primaria, nonché l'Asilo nido comunale "I Fiori più belli" nel Comune di Badia Polesine, comprendente la preparazione, consegna e distribuzione dei pasti in loco.

La Ditta si impegna ad installare e allacciare, integralmente a sua totale cura e spese, le attrezzature e gli arredi necessari alla funzionalità del servizio in relazione alla conservazione degli alimenti, alla zona preparazione e alla zona cottura.

Le attività che formano oggetto del presente Contratto sono meglio descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, che si intendono qui integralmente richiamati.

Art. 3 - Durata

Il contratto ha una durata di anni 2 (due) decorrenti dal 1° settembre 2022 fino al 31 agosto 2024.

Art. 4 – Garanzia definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante

..... emessa da

..... in dataper un

importo di euro

2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma

2 del codice civile.

3. La garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

1. Il Comune pone a disposizione del servizio la struttura edilizia dei vani adibiti a

cucina, deposito merci o ripostiglio, la zona mensa e tutte le attrezzature esistenti a tutt'oggi necessarie alla preparazione, conservazione e distribuzione delle pietanze.

2. Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso. Il capitolato tecnico prestazionale e l'offerta tecnica sono parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

Art. 6 - Prezzo

1. L'appalto comprende la gestione amministrativa del servizio mediante sistema informatico, comprendente tutte le fasi della gestione stessa, dall'iscrizione degli alunni al servizio (su moduli e con comunicazioni predisposte o approvate dal Comune) alla riscossione degli importi dovuti dagli utenti, sulla base delle tariffe approvate e comunicate dall'Amministrazione comunale, fino alla rendicontazione e fatturazione del costo a carico del Comune, che sosterrà l'eventuale differenza di "prezzo" tra costo del servizio e tariffe praticate.

2. La ditta fornitrice emetterà la fattura a carico del Comune, con cadenza mensile, comprendente l'importo corrispondente alla differenza di "prezzo" tra costo del servizio e tariffe praticate, per il numero dei pasti consumati dagli alunni e dagli insegnanti e personale ausiliario aventi diritto al pasto; per questi ultimi l'assunzione dell'onere a carico del Comune è subordinata alla vigenza di apposite norme che lo prevedano. Il Comune sosterrà inoltre il costo del pasto per gli alunni indigenti che hanno ottenuto l'agevolazione o la completa esenzione dal pagamento della tariffa prevista, e per gli eventuali utenti morosi.

3. Il Corrispettivo annuale del Contratto è pari a € (dicesi euro), oltre IVA, corrispondente a: € per pasto unitario

(scuola primaria): € per pasto unitario (scuola dell'infanzia); € per pasto unitario (asilo nido). Il corrispettivo dell'appalto viene pertanto determinato nella somma complessiva di euro (diconsi euro) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro, tenuto conto del ribasso del% offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

3. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

4. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità/attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Non è ammesso il subappalto del servizio di preparazione e/o confezionamento dei pasti.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. La fatturazione degli importi relativi al Corrispettivo Annuale avverrà in rate posticipate mensili, e decorreranno dalla data di avvio dell'appalto. Le fatture saranno inoltrate all'Amministrazione entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo alla scadenza di ogni periodo di riferimento. Il pagamento delle somme avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla verifica della regolare esecuzione del servizio. La verifica sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

3. Nel caso di tardato pagamento nei termini sopra stabiliti, saranno dovuti gli interessi di mora, nella misura di legge.

4. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra nato/a a, il, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

5. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare dovrà essere tempestivamente notificata all'Amministrazione

aggiudicatrice.

6. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

7. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al di , "codice univoco ufficio" **IPA** Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

3. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata e darà luogo all'applicazione delle penalità di cui all'art. 29 del Capitolato speciale d'appalto.

2. Si procederà, altresì, alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto nei seguenti casi:

a) fallimento dell'Appaltatore;

b) subappalto anche parziale;

c) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;

d) cessione del contratto;

e) grave inadempimento dell'Appaltatore;

f) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010;

g) nei casi previsti dall'Art. 28 del Capitolato prestazionale.

3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.

Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art.

108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D. Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Rovigo.

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Articolo 17 – Adempimenti in materia antimafia

L'iscrizione dell'operatore economico presso gli appositi elenchi c.d. "white lists" istituiti presso la Prefettura del luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale così come indicato dall'art. 52 della Legge n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013, tiene luogo della comunicazione o informativa antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.

In caso contrario

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.

Oppure

Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011, si procede anche in assenza dell'informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

Nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre

2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire.

Art. 18 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

3. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

4. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

5. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa

si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Articolo 19 – Disposizioni in materia di anticorruzione e legalità

1. Al presente contratto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Badia Polesine. In caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'appaltatore, ad avvio del servizio, ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) - che forma parte integrante del Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

In caso di subappalto, si procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia di cui all'art. 84

del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità del 17.9.2019.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di nominare un referente, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso la sede di esecuzione del servizio (Allegato 1, lettera C del Protocollo di legalità), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'eventuale autorizzazione al subcontratto.

Art. 20 - Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

3. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

F.to per l'Appaltatore.....